

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 08/07/2013.



COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2009

Aggiornato con Del. C.C. n. 54 del 22/07/2010

Modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 08/07/2013

INDICE

Titolo I

NORMA GENERALE

Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

Titolo II

DISCIPLINA DEI MANUFATTI TEMPORANEI A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' LABORATORIALI DI PRODUZIONE DI GENERI ALIMENTARI (DEHORS)

Art. 2 - Tipologie

Art. 3 - Ubicazione

Art. 4 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

Art. 5 - Progetti di valorizzazione commerciale

Art. 6 - Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors

Art. 7 - Oneri

Art. 8 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

Art. 9 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

Art. 10 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

Art. 11 - Manutenzione dei dehors

Art. 12 - Durata e rinnovo delle concessioni

Art. 13 - Garanzie

Art. 14 - Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors

Art. 15 - Sanzioni

Art. 16 - Disposizioni transitorie

Titolo III

SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 17 – Sanzioni per l'inosservanza del Regolamento

Art. 18 - Entrata in vigore, efficacia ed abrogazioni

Titolo I

NORMA GENERALE

Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento coordina le norme e disciplina gli interventi relativamente all'installazione di manufatti inerenti l'arredo urbano, di seguito chiamati "dehors", al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e/o l'intrattenimento della clientela.
2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico, privato, o privato gravato di servitù di uso pubblico, in prossimità e a servizio di :
 - attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande,
 - laboratori di produzione artigianale di generi alimentari,purché l'installazione abbia carattere temporaneo e non comporti durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio.
3. Per "Amministrazione Comunale" si intende il Comune di Crevalcore.
4. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Titolo II

DISCIPLINA DEI MANUFATTI TEMPORANEI A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' LABORATORIALI DI PRODUZIONE DI GENERI ALIMENTARI (DEHORS)

Art. 2 - Tipologie

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - a) tipologia 1: tavoli e sedie;
 - b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
 - c) tipologia 3: fioriere, recinzioni, od altri elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;
 - d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - e) tipologia 5: tende parasole, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - f) tipologia 6: coperture rigide aperte sui lati, tensostrutture e tende di tipo fieristico autoportanti, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - g) tipologia 7: coperture rigide chiuse perimetralmente, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.

Art. 3 - Ubicazione

1. Non è consentita l'installazione di dehors ancorati alle strutture di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o sottoposti ad intervento di "Restauro Scientifico" dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente a locali che dispongono di servizi igienici aperti al pubblico. Dovrà sempre essere garantita, per tutte le tipologie, la conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e l'accessibilità ai soggetti disabili.
2. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dei locali individuati all'articolo 1.2, garantendo la maggiore attiguità possibile agli stessi, fatti salvi i diritti di terzi. Non è consentito installare dehors o parti di essi se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.
3. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione con occupazione di suolo pubblico.
4. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari alla circolazione dei mezzi di soccorso, Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50, salvo deroghe espressamente concordate con gli Enti interessati.
5. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio o di quelli espressamente autorizzati dai Servizi Comunali competenti.
6. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
7. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammessa esclusivamente la tipologia 1, di cui al precedente art. 2; tali installazioni potranno essere consentite solamente se risulta assicurato un agevole transito pedonale .
8. Ogni materiale od oggetto a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione, nonché qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente concessa, in forma di variante, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.
9. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di dehors dovranno essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione, prevista dalla normativa vigente in materia, di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali e dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi, ai fini della prevenzione incendi.
10. Eventuali attività di intrattenimento musicale dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Ufficio Comunale.

Art. 5 - Progetti di valorizzazione commerciale

1. L'Amministrazione comunale approva, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, i Progetti di Valorizzazione Commerciale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14/99 con l'obiettivo di migliorare la qualità della rete commerciale anche per adeguarla alle norme vigenti in materia igienico sanitaria. In tali Progetti l'Amministrazione comunale determina per aree territoriali le prescrizioni tecniche per l'installazione dei dehors.

2. Per le concessioni relative a dehors ubicati nell'ambito delle aree disciplinate da Progetti di valorizzazione commerciale si applicano le prescrizioni previste dai medesimi.

3. I titolari delle attività aventi sede nell'area di un Progetto approvato dovranno attenersi a quanto indicato nello stesso.

4. Le specifiche norme attuative dei predetti Progetti possono prevedere modifiche alle prescrizioni del presente Regolamento. Tali modifiche riguardano le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors, e/o i limiti richiamati dal presente Regolamento e/o gli orari.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors

Premessa:

I dehors non costituiscono superficie né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi, non comportando durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio; la loro realizzazione è soggetta al rilascio di "Concessione Temporanea" (di seguito denominata "concessione") da parte dell'Amministrazione Comunale. L'installazione può essere eseguita anche in deroga alle distanze minime previste da Regolamenti comunali vigenti, garantendone comunque la conformità alle normative sovraordinate (Codice Civile, Regolamento di Igiene, Codice della Strada, ecc.).

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività e controfirmata dal proprietario dell'immobile se diverso dal titolare, di "Concessione Temporanea" presso lo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP del Comune di Crevalcore, completa dei seguenti allegati, pertinenti alla tipologia di intervento:

- estratto di cartografia dello strumento urbanistico vigente/adottato,
- planimetria catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000 e relativa visura,
- rappresentazione grafica del manufatto come previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio per le nuove costruzioni, completa di planimetria dell'area circostante,
- relazione tecnico-illustrativa in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati,
- documentazione fotografica dei luoghi,
- elaborati sul rispetto della Legge n° 13 del 1989 – superamento barriere architettoniche,
- certificazione in ordine alle strutture portanti a verifica della vigente normativa antisismica, ed asseverazione di tecnico competente in materia per la verifica di resistenza e stabilità della struttura, a tutela della pubblica incolumità,
- copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande o laboratori di produzione artigianale di generi alimentari.

Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Per l'installazione di dehors di tipologia 6 e 7, solamente se aventi carattere continuativo, dovrà essere inoltre prodotto atto unilaterale d'obbligo registrato all'Agenzia delle Entrate, per il rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento, per la rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità della concessione e per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi. Per le strutture da realizzare in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.

Per le strutture da realizzare su suolo privato od in aderenza ad edifici di altra proprietà è necessario il nulla osta delle proprietà individuate, fatti salvi diritti di terzi e quanto previsto dal Codice Civile.

2. L'istruttoria è curata dal Servizio competente per materia secondo le seguenti modalità:

a) per la collocazione dei dehors di tipologie 1, 2, 3 e 4 il Servizio competente all'istruttoria è l'Ufficio di Polizia Amministrativa, su parere del Comando di Polizia Municipale per le nuove installazioni, previa verifica dell'Autorizzazione Sanitaria relativa all'attività. Il rilascio della "concessione", per dette strutture da collocare su suolo pubblico, ovvero su suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, è contestuale al rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico.

b) per la collocazione dei dehors di tipologie 5, 6 e 7, il Servizio competente all'istruttoria è l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata. L'Ufficio di Polizia Amministrativa e il Comando di Polizia Municipale, per le nuove installazioni, provvederanno ad esprimere parere rispettivamente in merito all'Autorizzazione Sanitaria relativa all'attività ed in merito alla viabilità. L'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata potrà avvalersi della consulenza della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio per la valutazione dell'intervento, salvo i casi in cui tale giudizio risulti comunque obbligatorio da disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il rilascio della concessione, per dette strutture da collocare su suolo pubblico, ovvero su suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, è contestuale al rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico.

L'annullamento o la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficacia del titolo concessorio.

3. Per la collocazione dei dehors in aree oggetto di Progetti di Valorizzazione Commerciale, l'istruttoria è curata dal Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, su parere dell'Ufficio di Polizia Amministrativa e del Comando di Polizia Municipale in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 5.

4. La durata del procedimento per la concessione per la collocazione dei dehors di tipologie 1, 2, 3 e 4 è stabilita in 30 giorni.

5. La durata del procedimento per la concessione per la collocazione dei dehors di tipologie 5, 6 e 7 è stabilita in 60 giorni.

6. I Servizi competenti al rilascio della concessione potranno richiedere, per una sola volta, entro i termini sopra indicati, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere da questa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto di interruzione del termine di cui ai commi precedenti, i quali ricominciano a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.

Art. 7 – Oneri

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico come definito dal "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche" (TOSAP"), approvato con Delibera C.C. n. 32 del 03/05/1994 e s.m.i.

2. Le strutture di cui alla tipologia 6 e 7 sono inoltre assoggettate al regime oneroso.

L'onere è fissato nella quota:

- del 30% del contributo di costruzione per le nuove costruzioni, per Dehors di tipologia 6 e
- del 50% del contributo di costruzione dovuto per le nuove costruzioni, per Dehors di tipologia 7, con tariffa individuata per il tipo di attività esercitata, applicata all'intera superficie lorda dell'opera. Tale onere è da intendersi una tantum, riferito al primo rilascio della concessione; eventuali rinnovi, volture, varianti che non incrementino la superficie lorda del dehors, avranno quindi carattere gratuito.

Art. 8 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. Allo scadere dell'orario disposto con specifica ordinanza sindacale per l'interruzione del servizio, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors delle tipologie 5, 6 e 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbarraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte.

3. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors delle tipologie 5, 6 e 7. Le tende a sbarraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.

Art. 9 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, ove ha sede l'attività, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors.

Art. 10 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, gli Uffici comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, da concordarsi con il Servizio comunale competente, a spese del concessionario.

Art. 11 - Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, provvederà con diffida al concessionario per il ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione; in caso di inadempienza provvederà alla revoca della concessione ed ad ordinare la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.

Art. 12 - Durata e rinnovo delle concessioni

1. Il termine di validità della concessione rilasciata, potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:

a) dehors stagionale : per un periodo complessivo fino a 12 mesi, a far data dal giorno del rilascio della concessione;

b) dehors continuativo : oltre i 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a cinque anni, a far data dal giorno del rilascio della concessione.

La richiesta di rinnovo della concessione, purchè non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza della precedente concessione, sulla base di una semplice domanda, pena la rimozione della struttura.

La concessione è collegata alla durata dell'eventuale occupazione di suolo pubblico e comunque alla durata dell'attività connessa; scaduta la concessione di suolo pubblico oppure cessata l'attività, la concessione cessa automaticamente di avere validità e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.

E' comunque possibile richiedere voltura del titolo rilasciato, previa presentazione di apposita domanda.

La domanda di rinnovo deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente concesso.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente concessa, in forma di variante, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 - Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con atto unilaterale d'obbligo, per l'installazione di dehors di tipologia 6 e 7 dovrà essere prodotta idonea polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, per un importo forfettariamente fissato in :

- euro 7.500, per Dehors di tipologia 6 e - euro 15.000, per Dehors di tipologia 7, prestata a favore del Comune di Crevalcore.

A garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 10, necessari a rimediare a danni alla proprietà pubblica eventualmente provocati in conseguenza dell'installazione di dehors di tipologia 2, 3, 4 e 5, solamente se aventi carattere continuativo e realizzati su suolo pubblico, dovrà essere prodotta idonea polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, per un importo forfettariamente fissato in euro 1.500, prestata a favore del Comune di Crevalcore.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nella concessione, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si azionerà la fideiussione e l'Amministrazione Comunale provvederà agli adempimenti previsti.

Art. 14 - Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors

1. La concessione è sospesa quando:

- a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 9.

2. La concessione è revocata previa diffida dal responsabile del procedimento, quando:

- a) la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
- b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
- c) le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
- d) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 15 - Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dall'art. 42 "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche" (TOSAP), approvato con Delibera C.C. n. 32 del 03/05/1994 e s.m ei.

Art. 16 - Disposizioni transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare i rinnovi di eventuali autorizzazioni in essere; i titolari dovranno attivarsi per il rilascio di concessione in conformità al presente Regolamento entro il 31/12/2010.

2. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

3. per i de hors prospicienti la via Matteotti, è disposta la sospensione del pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico come definito dal "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche" (TOSAP"), approvato con Delibera C.C. n. 32 del 03/05/1994 e s.m.i., **sino a tutto il 31/12/2014**, coincidente con il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nelle Province di Modena, Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, istituito dal Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per EXPO 2015".

Titolo III

SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 17 – Sanzioni per l'inosservanza del Regolamento

1. Fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, di inquinamento, ecc. , per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento si applicano i disposti dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.16 della L. 3/2003.

Art. 18 - Entrata in vigore, efficacia ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa. Dalla medesima data, cessa di avere efficacia ogni disposizione, atto deliberativo, circolare o altro atto comunale comunque denominato di natura regolamentare, che abbia ad oggetto la materia disciplinata dal presente testo e che risulti con esso incompatibile.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia.